



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherna.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Francesco Leone - Presidente

Avv. Giulia Minichiello - Giudice relatore

Avv. Marco Buratti – Giudice

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

FATTO

Con atto del 17 luglio 2022, la Procura Federale della FIS ha deferito il Sig. _____ per comportamento contrario

all'etica ed in violazione delle norme federali e, in particolare, dell'art. 2, terzo comma, del Regolamento di Giustizia.

L'azione della Procura federale ha preso le mosse da una nota inoltrata dal Delegato regionale FIS, Sig. _____, con

la quale segnalava al Direttore di torneo, Sig. _____

quanto accaduto in data 24 aprile 2022 durante lo svolgimento della Prova Interregionale Liguria, Piemonte e Toscana. Nella nota si riferiva che, nel corso della suddetta gara, il Sig. _____

(_____ avrebbe dato un pizzicotto sul sedere della Signora _____) avrebbe proferito la frase "tanto al massimo mi danno 30 giorni".

Espletate le attività relative all'indagine, con l'audizione della Sig.ra _____ del Sig. _____ nonché dei due testimoni

diretti dei fatti Sig.ra [redacted] e Sig. [redacted], e ritenuto esaustivo il quadro probatorio emerso, il Procuratore federale procedeva al deferimento del Sig. [redacted] e chiedeva al Tribunale Federale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare.

Con provvedimento del 20 luglio 2022, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione da svolgersi da remoto per la data del 13 settembre 2022, ore 16.00.

A quella udienza erano presenti, oltre i Componenti del Collegio, tutti collegati in via telematica, il Procuratore federale dott. Raoul Barsanti e la funzionaria di segreteria Signora Iolanda Verna.

Erano altresì presenti il sig. [redacted] e l'avv. [redacted].

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolare presenza delle parti, chiedeva al Procuratore di riassumere i termini del deferimento e formulare le richieste della Procura.

Il dott. Barsanti esponeva brevemente le circostanze che avevano portato al deferimento del Sig. [redacted] chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per la durata di 4 mesi.

La Difesa dell'incolpato, nel ribadire quanto esposto nella memoria di costituzione, insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate. Evidenziava inoltre che il Sig. [redacted] era stato ascoltato dalla Procura senza l'assistenza di un difensore e pertanto il Procuratore avrebbe violato il principio di lealtà, senza formulare richieste sul punto. Contestava altresì la circostanza che il Procuratore non avesse sentito, nel corso delle indagini, taluni testimoni indicati dalla Difesa.

Nel corso dell'udienza veniva audito, su sua richiesta, il Sig. [redacted] il quale dichiarava di sentirsi molto sereno, di non aver fatto nulla e di non sentirsi in colpa. Affermava di non aver avuto alcun contatto fisico con la Signora [redacted] di essersi limitato a commentare in maniera sarcastica le decisioni disciplinari riguardanti altra vicenda relativa a diverso tesserato, cui era stata inflitta la sanzione della sospensione.

Dopo i chiarimenti chiesti dai componenti del Collegio, ed esaurita la discussione, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Successivamente, il Presidente, alla presenza delle parti tutte collegate da remoto, comunicava che ai fini della decisione era necessario assumere nuove prove testimoniali. A tal fine, con ordinanza del successivo 14 settembre 2022, disponeva l'audizione della Signora [redacted] e rinviava alla camera di consiglio del 21 settembre 2022, ore 16.00.

Successivamente, all'udienza del 21 settembre 2022 davanti al Tribunale Federale (i cui Componenti erano tutti collegati in via telematica), erano presenti il Procuratore federale dott. Raoul Barsanti, la funzionaria di segreteria Signora Iolanda Verna, l'incolpato sig. [redacted] e il difensore l'avv. [redacted].

[redacted], oltre alla Signora [redacted]

La Signora [redacted] confermava sostanzialmente quanto già detto al Procuratore e cioè di aver ricevuto un pizzicotto dal Sig. [redacted] accompagnato da una battuta sui giorni di squalifica che avrebbe potuto ricevere come eventuale conseguenza, mentre commentavano un fatto che aveva visto protagonista un altro tesserato.

Ha inoltre riferito di non averlo percepito come un gesto molesto ma di averlo ritenuto inopportuno.

Conclusasi la camera di consiglio, il Presidente del Tribunale dava lettura del dispositivo e dichiarava chiusa l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre fare una riflessione su quanto affermato in udienza dalla difesa del Sig. [redacted] in merito alla mancata presenza di un difensore durante la sua audizione dinanzi al Procuratore. Al riguardo, infatti, occorre rilevare che non risulta essere stato leso alcun diritto di difesa, in quanto nella convocazione era chiaramente specificato che il tesserato aveva la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia e questi ha volontariamente rinunciato ad avvalersene. Peraltro, occorre

anche sottolineare che la Difesa, sollevando la questione in udienza, non ha formulato alcuna richiesta o conclusione in ordine a tale circostanza, che è stata semplicemente e puramente dedotta, senza specifiche istanze al Tribunale.

Nel merito della vicenda, questo Tribunale Federale ritiene che il deferito sia responsabile per un comportamento contrario all'etica e in violazione delle norme federali, in particolare, dell'art. 2, terzo comma, del Regolamento di Giustizia, per i motivi di seguito indicati.

Occorre, in primis, rilevare che il gesto compiuto dal Sig. [redacted] ovvero l'aver dato un pizzicotto sul sedere della Signora [redacted] configura un comportamento oggettivamente suscettibile di censura.

Poiché nel Regolamento di giustizia sportiva non esiste una nozione di atti sessuali disciplinarmente rilevanti, e quindi non risulta tipizzata, occorre far riferimento alla corrispondente nozione contenuta in altri testi normativi, e in particolare nel codice penale, nonché alla interpretazione della giurisprudenza in materia.

Sul tema della violenza sessuale, negli ultimi anni sono state molteplici le pronunce della Cassazione che sono diventate espressione della crescente sensibilità sull'argomento.

Secondo la Cassazione, infatti, è qualificabile come violenza sessuale qualsiasi gesto che riguardi una zona erogena, anche laddove si tratti di una "pacca" data involontariamente o "ioci causa"(cfr.Cass.n.51593/2018; Cass.46218/2018).

Dunque, la Suprema Corte ritiene invasivo della sfera intima personale qualsiasi atto o gesto che invada una parte del corpo strettamente legata alla sessualità, la cui violazione implica sempre un'intrusione e, come tale, deve essere autorizzata; precisando che si configura la violenza sessuale non solo quando si tenta di avere un rapporto sessuale non consenziente, ma tutte le volte in cui si invade una zona erogena anche se coperta da vestiti, come le natiche, il seno, il collo, l'orecchio o le labbra .

La Signora [redacted] sia in sede di audizione dinanzi al

Procuratore federale che in sede di audizione dinanzi a questo Tribunale in data 21 settembre 2022, ha affermato di aver ricevuto un pizzicotto sul sedere dal Signor [redacted] durante una discussione tenuta dai due su un fatto accaduto di recente ad un altro tesserato della federazione. Nel corso della discussione, il Signor [redacted], anche facendo riferimento ai giorni di inibizione inflitti all'altro tesserato, quasi a corollario del commento fatto riguardo l'episodio, ha dato il pizzicotto alla

Tale circostanza, negata dal [redacted] sia in sede di audizione dinanzi al Procuratore che dinanzi al Tribunale durante l'udienza del 13 settembre 2022, è stata invece confermata dai Sigg.

[redacted] e [redacted], presenti ai fatti e testimoni diretti, auditi dal Procuratore federale e i cui verbali di dichiarazione sono agli atti del Tribunale.

Le dichiarazioni rese dai due citati testi diretti appaiono assolutamente attendibili, non essendo emersi elementi che potrebbero indurre a pensare che costoro avessero elementi di risentimento o di contrasto con il [redacted] e che per questo volessero nuocergli.

In ogni caso, l'accadimento del fatto è stato descritto e ribadito dalla Signora [redacted] nei termini di cui alla contestazione, e la stessa non risulta avere alcun interesse a dichiarare il falso: ciò è confermato anche dalla circostanza che non sia stata la donna a presentare denuncia, ma che l'indagine abbia avuto avvio dalla segnalazione del Sig. [redacted].

Peraltro, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, occorre rammentare che, in tema di valutazione delle prove dichiarative, la Cassazione ha da tempo fissato il principio (ribadito proprio in materia di reati sessuali) secondo il quale le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole e senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Cass. sent. n. 46218/2018; Cass. SS.UU. sent. n.

41461/2012,).

Nella specie, come detto, da un lato la coerenza intrinseca e la credibilità soggettiva del racconto della Signora sono emerse in entrambe le sue audizioni, dall'altro il suo racconto è stato comunque estrinsecamente confermato dalle dichiarazioni dei testimoni diretti

Il pizzicotto dato dal Signor ha certamente interessato una zona erogena della Signora, che ha semplicemente subito il gesto senza manifestare alcun consenso.

Occorre porre l'accento sulla volontà del Sig. di porre in essere proprio quel tipo di gesto, non solo per la natura dello stesso – si tratta di pizzicotto e non di pacca che può essere anche involontaria – ma anche per le parole con cui lo ha accompagnato. Il riferimento ai giorni di inibizione inflitti all'altro tesserato confermano – a parere di questo Tribunale – la coscienza e volontà del Sig. di "invadere" una zona erogena del corpo della con la previsione di non subirne conseguenze disciplinari rilevanti.

Tuttavia, la Suprema Corte, nel considerare quale violenza sessuale qualsiasi atto che interessi una zona erogena di chi lo subisce, stabilisce altresì che bisogna sempre contestualizzare il gesto, tener quindi conto del contesto in cui viene compiuto, nonché del rapporto esistente tra i due soggetti (cfr. Cass.10248/2014).

Come riferito dalla Signora tra lei e il Signor esiste un rapporto quasi paterno, anche in considerazione dell'età anagrafica dei due. L'esistenza di tale rapporto ha fatto sì che la minimizzasse il gesto, considerandolo non come invasivo della sua sfera sessuale ma semplicemente "inopportuno", pur ammettendo di aver provato fastidio nel riceverlo tanto da indurla a considerare che lei, anche nei confronti di un amico, non lo avrebbe mai fatto.

L'evidente inopportunità del gesto comporta la necessità di censurarlo perché, quand'anche non lo si potesse far strettamente rientrare in una fattispecie di violenza sessuale, si deve in ogni

caso considerare lesivo della dignità e della onorabilità della

Il ricevere un pizzicotto sul sedere, in un contesto pubblico, addirittura durante lo svolgimento di una gara e alla presenza di tante persone, sicuramente è motivo di forte imbarazzo per chi lo subisce anche se, come accaduto nel caso in esame, non si è pronti ad una qualsivoglia reazione.

A parere di questo Tribunale, è assolutamente da censurare il comportamento del _____, anche per l'aver negato categoricamente di aver avuto con la Signora _____ un contatto fisico: il deferito infatti non ha mai ammesso di aver compiuto il gesto, seppure in modo del tutto accidentale ed involontario, e nonostante che la circostanza sia stata invece chiaramente confermata non solo dalla _____ (al Procuratore federale, al Tribunale e, nell'immediatezza dell'accaduto, telefonicamente alla direttrice del torneo, Sig.ra _____), ma anche dai due testimoni diretti presenti durante l'accaduto.

Per tutti questi motivi, la responsabilità del _____ per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine e di correttezza morale di cui all'art. 2, terzo comma, R.G.S. appare del tutto integrata.

Quanto alla misura della sanzione disciplinare da infliggere, appare congrua - in relazione al comportamento tenuto e alla sua lesività, in considerazione delle circostanze pubbliche in cui i fatti si sono verificati, alla presenza di una pluralità di persone e di tesserati, e anche in considerazione della circostanza che l'incolpato è tesserato esperto e ben a conoscenza delle regole federali - l'applicazione al Sig. _____ della squalifica per la durata di giorni 60 (sessanta).

P.Q.M.

Il Tribunale federale, definitivamente pronunciando, squalifica il Sig. _____ per 60 giorni e per l'effetto ne inibisce la partecipazione alle attività federali nazionali e internazionali.

Così deciso all'udienza del 21 settembre 2022.

Relatore

Avv. Giulia Minichiello

Presidente

Avv. Francesco Leone

LEONE FRANCESCO
2022.09.29 10:30:13
CN=LEONE FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=LEONE
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA/2048 bits